

**Contratto di affidamento del servizio di noleggio e lavaggio
biancheria per il Valmontone Hospital Spa e per la durata di
mesi 12. CIG: 8606120AE2.**

TRA

Valmontone Hospital S.p.A. (di seguito anche solo Valmontone Hospital), con sede in Via dei Lecci - 00038, Valmontone (RM), Cod. Fisc. e P. I.V.A. 08501151008, in persona del legale rappresentante nonché Direttore Generale, Dott. Gianfranco Trionfera, Codice Fiscale: TRNGFR50C31L719C, domiciliato per la presente carica in Valmontone, presso la sede del Valmontone Hospital S.p.A., in via dei Lecci s.n.c.;

e

Lavanderia Tiberi S.r.l., con sede legale in Via Tiburtina Valeria km 126,500 – 67043 Celano, rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal proprio legale rappresentante, sig. Tiberi Domenico, Cod. Fisc. TBRDNC61E31C426A

Premesso

- che il Valmontone Hospital S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, ha richiesto all'operatore Lavanderia Tiberi S.r.l. di formulare la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria per il Valmontone Hospital Spa per la durata di 12 mesi;



- che, l'operatore economico Lavanderia Tiberi S.r.l. ha presentato la propria migliore offerta del servizio in oggetto per un corrispettivo pari ad € 41.280,00 oltre Iva nella misura di legge;

- che, con Atto DG n. 1/2021, il Valmontone Hospital, ricorrendone i presupposti di legge, ha pertanto disposto l'affidamento alla Lavanderia Tiberi S.r.l. del servizio di noleggio e lavaggio biancheria per il Valmontone Hospital Spa per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 11.02.2021;

- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolanti la fase esecutiva del contratto;
- dalle disposizioni di cui alla *lex specialis* di gara.

Art. 3. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria per il Valmontone Hospital Spa e per la durata di mesi 12.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, obblighi, oneri e modalità risultanti, dal presente contratto, dalla normativa vigente e dall'offerta presentata dall'affidatario.

Art. 4. Importo del contratto

L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 41.280,00 oltre IVA nella misura di legge (22%).

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica.

I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Esecutore di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 5. Condizioni e modalità di erogazione del servizio




Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle disposizioni di cui alla *lex specialis* di gara ed alle norme ed a tutte le prescrizioni in vigore.

Art. 6. Durata ed efficacia del contratto

Il presente contratto avrà una durata annuale decorrente dal giorno 11.02.2021.


Art. 7. Fatturazione e pagamenti

Il Committente si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore dell'Esecutore con canone bimestrale, entro e non oltre il 60° giorno dalla data di ricevimento delle relative fatture.

L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro della regolarità delle stesse, sul conto corrente dedicato ed intestato all'Esecutore.

Resta inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nelle forme di legge, la Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



Le fatture devono essere indirizzate presso:

Valmontone Hospital S.p.A., Via dei Lecci, snc – 00038 – Valmontone (RM).

Nel caso in cui l'Esecutore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dal Committente.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Esecutore può recedere dal presente contratto o sospendere l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.

Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 9. Cessione del credito



E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 10. Trasparenza

L'esecutore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



L'esecutore dichiara altresì che nella fattispecie non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Esecutore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 e seg. del cod. civ., per fatto e colpa dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11. Penali

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, il Committente, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec, potrà diffidare l'Esecutore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa esecutrice dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, il Committente si riserva l'insindacabilità di applicare le penalità di cui all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

La verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante



dell'impresa aggiudicataria. L'amministrazione committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. Superata tale soglia si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Trovano applicazione gli artt. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che il Committente intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa esecutrice o da eventuali crediti vantati dalla stessa.

Art.12. Riservatezza

L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 13. Clausola risolutiva espressa

A prescindere dalle cause di risoluzione innanzi indicate, il Committente potrà risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 1453 e seguenti del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi



all'Esecutore con raccomandata A/R oppure a mezzo pec.

Rappresenta causa risolutiva del contratto, l'accertamento, con le modalità previste dalla legge, del mancato rispetto da parte dell'Esecutore dei trattamenti salariali minimi in favore dei propri lavoratori destinati al presente appalto.

Art. 14. Norme anticorruzione

La Società esecutrice si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.).

Art. 15. Responsabile dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge.

Art. 16. Clausole di rinvio

Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del bando e dei suoi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.

Art. 17. Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non possono essere composte in via bonaria saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri (RM).



Valmontone, 11/07/2021

Per il Valmontone Hospital S.p.A.

~~Dott. Gianfranco Trionfera~~

Per Lavanderia Tiberi S.r.l.

il Legale Rappresentante

Sig. Tiberi Domenico

Tiberi Domenico